



Esente da
Imposta di bollo
ex art. 82,
comma 5, D.Lgs.
117/2017



**FC25SER056 | CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ,
DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE SPERIMENTAZIONI DI
DOMICILIARITÀ COMUNITARIA DI CUI ALLA DGR N. 1964/2021 E DGR n. 1376/2024**

TRA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito ASUFC) C.F./P. IVA 02985660303 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona, nella sua qualità di, giusta nomina di cui alla, di seguito "ASUFC";

E

l'Associazione /Coop. _____, di seguito "ETS";

l'Associazione /Coop. _____, di seguito "ETS";

l'Associazione /Coop. _____, di seguito "ETS";

l'Associazione /Coop. _____, di seguito "ETS";

l'Associazione /Coop. _____, di seguito "ETS";

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 741 del 28.04.2025 veniva indetta la procedura FC25SER056 mediante pubblicazione del relativo Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione delle attività, dei progetti e degli interventi relativi alle sperimentazioni di domiciliarità comunitaria di cui alla DGR nn. 1964/2021 e 1376/2024;
- che a seguito delle attività svolte dalla Commissione appositamente nominata con Determinazione dirigenziale n. 959 del 05.06.2025, si comunicava l'accoglimento della domanda di partecipazione da Voi presentata e la conseguente ammissione del Vs. Ente al Tavolo di Co-progettazione.
- che nelle giornate del 02 ottobre, 23 ottobre, 13 novembre, 9 dicembre e 18 dicembre 2025 si sono tenuti appositi tavoli di co-progettazione tra l'ETS e il competente SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale finalizzati alla stesura condivisa del Progetto di Servizio di co-progettazione, di cui al documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione;

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA VIGENTE

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 32, 38, 117, comma 2, *lett. m*), 118, u.c. e art. 120;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), art. 55;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, ove si legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55 CTS, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);
- legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1997), art. 13;
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 recante «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. N.117/2017 (Codice del terzo settore);

- delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1964 (Linee di indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di domiciliarità comunitaria – disciplina delle modalità attuative. Approvazione definitiva);
- linee guida ANAC n. 17 (Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- delibera della Giunta regionale 19 gennaio 2024, n. 48 (LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2024. Approvazione definitiva);
- delibera della Giunta regionale 20 settembre 2024, n.1376 (LR 10/97, art. 13 comma 5. Sperimentazioni di domiciliarità comunitaria. Approvazione definitiva);

PRECISATO

che la co-progettazione:

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- che l’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Oggetto della presente Convenzione sono le attività e gli interventi relativi alle sperimentazioni di Domiciliarità Comunitaria definiti nel Progetto di Servizio allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di cui all’Avviso di indizione pubblica approvato con Determinazione n. 741 del 28.04.2025.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Soggetto realizzatore si impegna ad attuare gli interventi come previsti dall’Avviso e più precisamente:

- 1) alla realizzazione di progetti personalizzati attraverso interventi previsti nell’art. 3 dell’Avviso di indizione di istruttoria pubblica e definiti nel Progetto di Servizio dd. 09.03.2026, parte integrante della presente Convenzione, in sostituzione del Progetto di Servizio approvato con Determinazione dirigenziale ASU FC n. 2174 del 23.12.2025;
- 2) a realizzare il Progetto di Servizio come approvato, allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 3) a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare immediatamente al SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale, le

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

4) a sottoscrivere i documenti del Servizio di Prevenzione e Protezione relativi alla procedura DUVRI ASU FC;

5) a presentare, a conclusione del progetto e al termine di ciascun periodo di rendicontazione, una sintetica relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;

6) alla messa a disposizione dei luoghi per l'eventuale espletamento degli interventi di cui al Progetto di Servizio dd. 09.03.2026, parte integrante della presente Convenzione, in sostituzione del Progetto di Servizio approvato con Determinazione dirigenziale ASU FC n. 2174 del 23.12.2025.

L'ETS, inoltre, è responsabile:

- che tutti i locali, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti e i beni eventualmente utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al Progetto di Servizio dd. 09.03.2026, parte integrante della presente Convenzione, in sostituzione del Progetto di servizio approvato con Determinazione dirigenziale ASU FC n. 2174 del 23.12.2025, e messi a disposizione dagli ETS, rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- dell'individuazione e dell'espletamento di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessari in relazione ai beni, agli strumenti, alle attrezzature e agli impianti presenti nei predetti locali o utilizzati per l'espletamento degli interventi.

ASU FC si intende totalmente esornata da ogni tipo responsabilità in merito, impegnandosi solamente a riconoscere, a consuntivo, un rimborso per le spese come previsto all'art. 9 della presente convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell'attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti.

ART. 4 – TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEI PROGETTI

ASU FC, tramite la SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale e il Distretto e Ambito SSC Friuli Centrale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

La responsabilità dell'attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, in favore dei beneficiari, è in capo all'ETS in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- Responsabile del progetto e referente dell'ASUFC, integrato dai propri referenti tecnici e amministrativi;
- Responsabile del progetto e referente dell'ETS, eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno all'interno del triennio, compatibilmente con le disposizioni ed i finanziamenti regionali delle sperimentazioni di Domiciliarità Comunitaria.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'ASUFC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite PEC. La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure ad altro idoneo Albo, Registro o Elenco previsto dalla normativa di settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'ETS di darne comunicazione immediata all'ASUFC sempre a mezzo PEC.

L'ETS potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi a mezzo PEC, a seguito di richiesta scritta e motivata.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

L'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 e l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASUFC e dei suoi dipendenti. L'ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 8 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, ETS mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature/mezzi) e umane proprie, nonché finanziarie, individuate nella propria proposta progettuale.

Per la realizzazione degli interventi di cui al Progetto di Servizio allegato, ASUFC metterà a disposizione dell'ETS le risorse finanziarie per un importo massimo ed omnicomprensivo pari ad € 1.000,00 a utente al mese, nei limiti del tetto annuo massimo finanziato dalla Regione (per l'anno 2026 le risorse sono pari ad € 492.605,00), oltre alla relativa quota degli oneri aggiuntivi

della sicurezza stimati da ASU FC pari ad € 250,00 a singolo ETS firmatario della presente Convenzione, per un totale di € 1.250,00.

L'importo anzi indicato, condiviso negli appositi tavoli di Co-progettazione tra l'ASUFC e l'ETS, è individuato in maniera tale da garantire che lo svolgimento del servizio si risolva in un fenomeno non economico, ovvero in assenza di un corrispettivo da parte dell'ETS.

ART. 9 - RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il rimborso dei costi sostenuti e documentati dall'ETS per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e declinate nell'allegato Progetto di Servizio verrà garantito previa verifica della ammissibilità delle spese, nei limiti di quanto disposto nel precedente art. 8.

Le categorie di spese rimborsabili saranno le seguenti:

- costi per il personale interno già presente in organico e/o per quello eventualmente assunto non esclusivamente per lo svolgimento delle attività del Progetto di Servizio: potranno essere rendicontati in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto riconducibile ed imputabile all'attuazione del progetto facendo riferimento ai costi orari previsti dal CCNL vigente per il profilo professionale dedicato, e ad eventuali integrazioni previste individualmente;

- costi per incarichi professionali esterni: l'apporto da parte di professionisti o di soggetti terzi esterni alla co-progettazione è ammesso nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di parti della progettualità e previa verifica che le competenze non siano presenti e disponibili all'interno dell'organizzazione degli ETS coinvolti nel progetto. Il costo onnicomprensivo orario dei singoli professionisti non dovrà superare i 65,00 €. Non potranno essere considerati ammissibili le prestazioni professionali eseguite da soggetti o da società che non garantiscano una condizione di oggettiva terzietà nei confronti dell'ETS (es. società controllate o collegate, parenti ed affini, et simili);

- costi per acquisto di beni e servizi: le spese rientranti in questa categoria potranno essere rendicontate secondo il criterio del costo reale effettivamente sostenuto. Si dovrà quindi essere in condizione di dimostrare la pertinenza del costo rispetto a quanto previsto all'interno del Progetto di Servizio ed alle attività effettivamente espletate in attuazione di quest'ultimo;

- costi indiretti non direttamente riconducibili al progetto, ma comunque ad esso funzionali per i quali sarà previsto un rimborso fino ad un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili, da valutarsi nel concreto in ciascun periodo di rendicontazione.

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune fattispecie di costi indiretti:

- personale indiretto (fattorini, segreteria, ecc.);
- funzionalità delle sedi (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, ecc.);
- funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria, ecc.);
- funzionalità organizzativa (direzione generale, contabilità, acquisti, ecc.);
- coperture assicurative;
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature.

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al Progetto;
- spese per l'ordinario funzionamento dell'ETS, qualora non riferite al Progetto;
- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal Progetto) e a spese di rappresentanza dell'ETS;

- acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- interessi passivi;
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- deprezzamenti e passività;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo nei casi in cui non siano recuperabili (l'ETS dovrà produrre al momento della prima rendicontazione un'autodichiarazione del legale rappresentante attestante il regime IVA applicabile *ratione temporis*);
- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente co-progettazione. Restano fermi l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'ASU FC si rende disponibile a riconoscere il rimborso, in via ordinaria, con cadenza trimestrale, fatto salvo diversi accordi fra le parti.

L'ETS dovrà presentare trimestralmente un rendiconto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'ETS, al fine di verificare la coerenza con quanto richiesto a titolo di rimborso ad ASU FC.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti.

Il rimborso non dovrà essere previsto in via preventiva.

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto e quanto richiesto, si procederà a conguaglio.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.lgs. n.231/2002.

Art. 10 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'ETS si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:

- i curricula degli operatori addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- riscontro della documentazione relativa agli strumenti e procedure utilizzate per la costruzione degli obiettivi e dei programmi personalizzati.

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'ETS di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificandone le anomalie. Entro il termine assegnato, l'ETS, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.

Art. 11 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'ETS dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del rimborso, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato.....

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASUFC.

Eventuali modifiche comunicate dall'ETS in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

ART. 12- CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CESSIONE DEI CREDITI

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive l'ETS dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, allegandovi copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'ETS subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o sulla garanzia fornita dall'ETS originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'ETS è inteso come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

ART 13 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'ETS, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione da parte dell'ETS in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte dell'ETS subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, la Convenzione si riterrà risolta di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASU FC di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'ASU FC, l'ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ASU FC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ASU FC n. 1416 del 22.12.2022).

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ETS e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

ART. 17 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FISCALI

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a € 492.605,00 per l'anno 2026 (Delibera della Giunta regionale FVG n. 1507 del 31.10.2025 "*Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2026. Approvazione definitiva. Finanziamento agli Enti del S.S.R. per l'anno 2026. Assegnazione e erogazione provvisoria*"), tenuto conto che il valore potrà subire variazioni a seguito del finanziamento regionale e, pertanto, verrà definito in maniera dettagliata in fase di rinnovo annuale.

La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, _____

Per ASUFC

Il

Dott. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. _____

F.to digitalmente

Allegato: Progetto di Servizio di co-progettazione sottoscritto dalle parti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 17/04/2026 14:35:10

IMPRONTA: 70FBD09C7E2222C44BB067FC505980C33A4969C8FFB7BA1451AF807D693502F4
3A4969C8FFB7BA1451AF807D693502F4C702F49E3C6D55AA4ED45C64E12D97F4
C702F49E3C6D55AA4ED45C64E12D97F4FF391D2892DBD71880CD57CED231504F
FF391D2892DBD71880CD57CED231504F40B97CB0DE7669AD7C54C7BFB66E840B